
COMUNE DI MELARA
Provincia di Rovigo

VALUTAZIONE TECNICA
DEI RISCHI AZIENDALI

in ottemperanza alle seguenti norme .

D. Lgs 626/94 - D. Lgs. 242/96 - D. Lgs. 81 /08



EDIFICI - ATTIVITA' : SPAZI AGGREGATIVI E CULTURALI
CUCINA
Via Guglielmo Marconi - MELARA (RO)

DATA: VALUTAZIONE EFFETTUATA IN DATA: 21. 01. 1997
AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE : 20. 01. 2016

Studio Tecnico Ing. Roberto Zaghini
Viale Masini 20 – 40126 Bologna

INDICE

INDICAZIONI PREVISTE DALL'ART. 28 – Oggetto della Valutazione dei Rischi

Valutazione dei rischi da stress correlato, ai sensi dell'art. 28 – SEZIONE II – D.Lgs 81/08

INDICAZIONI PREVISTE DALL'ART. 30 – Modelli di organizzazione e di gestione

- FASI DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE SEGUITO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- DESCRIZIONE AMBIENTI E VALUTAZIONE RISCHI : MUNICIPIO - PIANO TERRA E PRIMO PIANO
- DESCRIZIONE AMBIENTI E VALUTAZIONE RISCHI : SPAZI AGGREGATIVI E CULTURALI
- DESCRIZIONE AMBIENTI E VALUTAZIONE RISCHI : CUCINA
- PREVENZIONE ED ELIMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO
- PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
- PREVENZIONE INCENDI - PRONTO SOCCORSO - EVACUAZIONE
- FIRME DOCUMENTO

ALLEGATO : estratto sintetico del D.Lgs. 81/08 (dall' art. 28 all'art. 48)

INDICAZIONI PREVISTE DALL'ART. 28 – Oggetto della Valutazione dei Rischi

Il documento presente documento sulla valutazione dei rischi della struttura contiene :

- *una relazione sulla sicurezza e salute dei lavoratori*
- *l'indicazione degli eventuali D.P.I. ove necessario, e delle misure di sicurezza da adottare*
- *il programma delle misure e interventi per garantire la sicurezza e salute degli addetti*
- *le procedure e i nominativi delle persone assegnatarie dei ruoli che partecipano al conseguimento della sicurezza e degli interventi necessari per garantirla*
- *i nominativi ai sensi dell'art. 2, comma 2 punto "e", sono i seguenti :*
 - *Sindaco (facente parte di committente).: sig.*
 - *R.S.P.P.: sig. ...Roberto Zaghini.....*
 - *Rappresentante di lavoratori: sig.*
 - *Medico competente: dott.*
- *L'individuazione di quelle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, formazione ed addestramento: vedi relazione sull'analisi dei rischi specifici per gli addetti esterni.*

Valutazione dei rischi da stress correlato, ai sensi dell'art. 28 – SEZIONE II – D.Lgs 81/08

La presente valutazione dei rischi ha anche esaminato la presenza del rischio da "Stress correlato", mediante interviste agli addetti della struttura.

Dalle interviste fatte al personale nei mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016 non sono emerse situazioni particolari di stress correlato.

Per l'esame completo ed approfondito si rimanda ovviamente ad un esame "specialistico" eseguito dal medico competente, incaricato, che potrà essere effettuato anche in occasione delle visite mediche periodiche sul personale della struttura.

I risultati di tale analisi-studio, intrgreranno al presente relazione di valutazione dei rischi della struttura.

INDICAZIONI PREVISTE DALL'ART. 30 – Modelli di organizzazione e di gestione

Nel presente caso si tratta di un comune in provincia di Rovigo e l'organizzazione della struttura in esame è quella tipica dei comuni di piccole dimensioni. La struttura provvederà ad adottare una organizzazione che possa garantire quanto richiesto all'art. 30 del D. Lgs. 81/08.

Premessa sulla organizzazione del Comune di Melara

L'organizzazione del Comune di Melara **prevede n. 3 aree** con gestione e responsabilità differenziate:

- **Area Amministrativa e finanziaria** **respons. sig.ra**
- **Area Amministrativo-demografica** **responsabile sig.ra**
- **Area Tecnico Manutentiva** **responsabile geom. Marco Martini**

Il Comune è suddiviso in 3 aree d'intervento. Ognuna delle 3 aree ha una autonomia di funzionamento e decisionale in base alle proprie funzionalità, pertinenze e competenze.

Sindaco: **Sig.**

Segretario Comunale: **Sig.**

n. ... dipendenti :

Sig.ra Zamberlan Mauela	(anagrafe, protocollo, servizi sociali)
Geom. Camilla Michelotto	(area tecnica e manutenzione)
Sig. Renato Segala	(Agente di P.M.)
Sig. Morena Furini	(amministrazione, tributi)
Sig. Orfeo Malacarne	(esterno – mansioni varie)
Sig. Andrea Fioravanti	(esterno – mansioni varie)

In particolare, ai sensi di quanto indicato all'art. 30 del D.Lgs 81/08, si dispone che :

- *Il rispetto degli standard tecnico-strutturali relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici faranno capo ai **Responsabili delle tre aree suindicate, rispettivamente per le proprie competenze;***
- *Il controllo e verifica delle attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione faranno capo ai **Responsabili delle tre aree, rispettivamente per le proprie competenze;***
- *L'organizzazione delle attività relative all'emergenza, primo soccorso ,gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori faranno capo ai **Responsabili delle tre aree, rispettivamente per le proprie competenze, più il sindaco;***
- *Le attività di sorveglianza sanitaria faranno capo al **Medico competente incaricato;***
- *Le attività di informazione e formazione dei lavoratori faranno capo ai **Responsabili delle tre aree suindicate, rispettivamente per le proprie competenze, più il sindaco;***
- *Le attività di vigilanza sul rispetto da parte dei lavoratori delle procedure di sicurezza e delle istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro impartite, faranno capo ai **Responsabili delle tre aree suindicate, rispettivamente per le proprie competenze;***
- *Le attività di acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge, faranno capo al **Sindaco più i Responsabili delle tre aree suindicate, rispettivamente per le proprie competenze;***
- *Le attività di verifica periodica sul rispetto da parte dei lavoratori dell'applicazione ed efficacia delle procedure adottate in merito alla sicurezza e salute e in materia di sicurezza sul lavoro impartite, faranno capo ai **Responsabili delle tre aree suindicate, rispettivamente per le proprie competenze.***

Per ognuna delle attività sopra indicate, quando necessario, si redigerà verbale a firma della persona responsabile della stessa attività adeguatamente datato. Le sanzioni per la mancata effettuazione dell'attività saranno definite dal Sindaco in apposito documento.

Il Sindaco si rende responsabile del controllo che le attività sopra definite siano adeguatamente svolte come previsto dal comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/01

FASI DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE SEGUITO

L'obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Intendiamo per:

Pericolo:	proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità avente il potenziale di causare danni.
Rischio:	probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di danno e/o esposizione.
Valutazione dei rischi :	procedimento di valutazione dell'entità del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

L'approccio metodologico generale adottato per la valutazione è il seguente:

1. identificazione in maniera sistematica dei rischi presenti	Individuazione delle fonti potenziali di pericolo (macchinari, sostanze, situazioni di operare, ecc...)
2. valutazione dei rischi	Procedura di stima di ogni rischio per determinarne il livello di gravità, attraverso il <i>confronto</i> con le normative vigenti in materia di prevenzione, la buona pratica, la politica di sicurezza aziendale; utilizzo di <i>scale di gravità di tipo semiquantitativo</i> .
3. determinazione misure di prevenzione - protezione	Segnalazione degli accorgimenti e indicazioni necessarie; redazione del programma di attuazione delle stesse in ordine di priorità.

L'esigenza di procedere in maniera il più possibile sistematica nella individuazione di tutte le potenziali fonti di pericolo nasce dall'esigenza di non trascurare nessun rischio potenziale; la realtà aziendale viene divisa in tutti i suoi aspetti (aree, postazioni di lavoro, impianti, ecc...) e inventariati i rischi relativi.

Il metodo si basa quindi sulla prima messa a fuoco dei FATTORI DI RISCHIO POTENZIALI, successivamente analizzato mediante una specifica check-list (lista di controllo), che passa in rassegna i punti più importanti per quel particolare aspetto (PUNTI DI VERIFICA), anche alla luce delle prescrizioni delle normative vigenti, attraverso domande con risposta tipo SI/NO.

All'interno di ciascuna lista di controllo, il fattore di rischio viene analizzato sotto due aspetti:

1. tipologie e forme che le fonti di pericolo connesse a quel Fattore di rischio possono assumere;
2. misure di protezione e prevenzione che i soggetti a rischio possono o debbono adottare.

La valutazione consiste nell'esame dei fattori di rischio identificati e nella loro analisi, soprattutto in relazione al livello di tollerabilità del rischio e alla possibilità della sua eliminazione.

FASE LOGICA	APPROCCIO MATEMATICO	APPROCCI SEMPLIFICATI
1. Identificazione dei rischi	<ul style="list-style-type: none"> • fonti potenziali di rischio • soggetti esposti 	<ul style="list-style-type: none"> • fonti potenziali di rischio • soggetti esposti
2. Valutazione dei rischi	<p>R = f (M x P)</p> <p>F = funzione che descrive il modello matematico per valutare l'esposizione dell'addetto al pericolo in esame</p> <p>M = identificazione dei livelli di danno (magnitudo)</p> <p>P = identificazione probabilità che il danno avvenga</p>	<p>Stima di ciascuna situazione a rischio al fine di valutarne la gravità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Confronto con : <ul style="list-style-type: none"> • norme di legge • codici di buona pratica • principi generali della prevenzione • politica della sicurezza aziendale 2. Scale semiquantitative di gravità (adeguato, migliorabile, ecc.)
3. Determinazione delle misure preventive e/o di protezione	<ul style="list-style-type: none"> • Livello di Rischio accettabile = Ra • Confronto : R > Ra • Priorità • Misure di prevenzione e/o mitigazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Identificazione delle misure di prevenzione e/o mitigazione in base al confronto con "modelli di buona pratica" • Indicazione per eventuali analisi più approfondite

Tabella delle fasi del processo di valutazione dei Rischi, parallelismo fra un approccio matematico-scientifico ed uno semplificato (adottato nella presente valutazione)

Valore	Livello	Definizioni - Criteri
4	Altamente probabile	<ul style="list-style-type: none"> • Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per gli addetti • Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nell'azienda in esame o in aziende simili in situazioni operative analoghe (vedi fonti ISPESL, USLL, INAIL e libretto infortuni) • Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> • La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto • E' noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguito il danno • Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata susciterebbe un moderato stupore in azienda
2	Poco Probabile	<ul style="list-style-type: none"> • La mancanza rilevata può provocare il danno solo in determinate circostanze sfortunate di eventi • Sono noti rarissimi episodi già verificatisi • Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata susciterebbe grande sorpresa in azienda
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> • La mancanza rilevata può provocare il danno solo per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti • Non sono noti episodi già verificatisi • Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata susciterebbe incredulità

Tabella di scelta delle Probabilità P

Valore	Livello	Definizioni - Criteri
4	Gravissimo	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità permanente • Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale • Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile • Esposizione cronica con effetti reversibili
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile • Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

Tabella dell'entità del Danno D (Magnitudo)

Definiti il Danno e la Probabilità, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula $R = P \times D$ ed è raffigurabile in una opportuna rappresentazione grafico-matriciale del tipo sotto rappresentato, avente in ascisse la Gravità del Danno D atteso ed in ordinate la Probabilità del suo verificarsi P .

P	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
					D

Matrice di valutazione del Rischio: $R = P \times D$

I rischi maggiori occuperanno in tale matrice le caselle in alto a destra (danno letale e probabilità elevata), quelli minori le caselle in basso a sinistra (danno lieve e probabilità trascurabile).

Tale rappresentazione costituisce il punto di partenza per determinare la priorità e la programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare. La valutazione numerica e cromatica del rischio permette di identificare una scala di priorità degli interventi, che anche nel seguito sarà utilizzata :

Valutazione Rischio	Descrizione	Valutazione nel Programma	
$9 \leq R \leq 16$	Azioni correttive indilazionabili	→ No	Molto carente
$4 \leq R \leq 8$	Azioni correttive necessarie urgenti	→ No	Carente
$2 \leq R \leq 3$	Azioni migliorative da realizzarsi a breve	→ Si	Migliorabile
$R = 1$	Azioni migliorative a lungo termine	→ Si	Adeguate

Si utilizza un procedimento informatico per la valutazione di tutti i punti di verifica dei fattori di rischio individuati. Tale procedura informatica permette di scandagliare molti articoli delle norme vigenti, in merito al fattore in considerazione ed in base al valore di P (probabilità che l'evento che causa il danno avvenga, con scala da 1 a 4) e di M (magnitudo del danno, con scala da 1 a 4), si ricava il valore del rischio del fattore considerato in una scala di valori compresi fra 1 e 16. Per semplicità nella valutazione di seguito riportata, la scala del rischio è tradotta in una scala di adeguatezza-precedenza che prevede 4 livelli :

Valore di P x M	Livello scala
= 1	adeguato
≤ 4	migliorabile
≤ 8	carente
≤ 16	molto carente

La valutazione dei rischi viene eseguita seguendo la metodologia di seguito riportata.

Il livello di adeguatezza di ogni singolo punto di verifica viene valutato attraverso la seguente scala semiquantitativa.

livello	definizioni
adeguato	Non è stata rilevata alcuna anomalia
migliorabile	Sono state riscontrate anomalie che possono essere migliorate, non determinanti
carente	Sono state riscontrate alcune anomalie determinanti del possibile rischio
molto carente	Si è riscontrata qualche anomalia determinante o decisiva per essa stessa nel possibile rischio, o la concomitanza di varie determinanti specifiche anomalie

Successivamente alla registrazione dei risultati riportanti i vari tipi di rischi, di natura infortunistica e/o igienico-ambientale, si riporta il programma integrato di interventi prevenzionistici, elaborato in base al livello di adeguatezza riscontrato.

Tale programma di interventi prevede:

- le misure di sicurezza e protezione da porre in atto;
- le azioni di formazione e di informazione da realizzare.

PERICOLI E RISCHI CORRELATI

I fattori di rischio considerati sono divisi in tre categorie:

RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. AREE DI TRANSITO
2. SPAZI DI LAVORO
3. SCALE
4. MACCHINE
5. ATTREZZI MANUALI
6. MANIPOLAZIONE MANUALE DI OGGETTI
7. IMMAGAZZINAMENTO DI OGGETTI
8. IMPIANTI ELETTRICI
9. APPARECCHI A PRESSIONE
10. RETI ED APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE GAS
11. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
12. MEZZI DI TRASPORTO
13. RISCHI DI INCENDIO O ESPLOSIONE
14. RISCHI PER PRESENZA DI ESPLOSIVI
15. RISCHI CHIMICI

RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI

16. ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
17. ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI
18. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
19. VENTILAZIONE INDUSTRIALE
20. CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI DI LAVORO
21. ESPOSIZIONE A RUMORE
22. ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
23. MICROCLIMA TERMICO
24. ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI
25. ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI
26. ILLUMINAZIONE
27. CARICO DI LAVORO FISICO
28. CARICO DI LAVORO MENTALE
29. LAVORO AI VIDEOTERMINALI

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

30. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
31. COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA'
32. ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
33. FORMAZIONE
34. INFORMAZIONE
35. PARTECIPAZIONE
36. NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO
37. MANUTENZIONE E COLLAUDI
38. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
39. EMERGENZA, PRONTO SOCCORSO
40. SORVEGLIANZA SANITARIA

Nella valutazione sono state prese in esame le persone esposte a rischio, nonchè gli eventuali gruppi particolari.

RIFERIMENTI NORMATIVI ADOTTATI

Per la definizione del livello di riduzione di ciascuno dei rischi presenti, si sono adottati riferimenti normativi specifici.

In particolare, le **norme di legge prese in considerazione sono:**

- **art. 2087 del Codice Civile** (1942) sulla “Tutela delle condizioni di lavoro” che così recita: “L’ imprenditore è tenuto ad adottare nell’ esercizio dell’ impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’ esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’ integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”;
- **D.Lgs. 81/08** del 09 aprile 2008, Sezione II “Valutazione dei Rischi”, artt. 28, 29 e 30.
- **D.M. 10.03.98** “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”
- Normativa antincendio

In allegato viene riportato un estratto significativo della Sezione II del D. Lgs. 81/08 dall’ art. 28 al 48.

In **assenza di precisi riferimenti di Legge**, si è fatto riferimento ai seguenti elementi di valutazione:

- norme di buona tecnica;
- esame della situazione di incidenti ed infortuni avvenuti;
- esperienza dei soggetti che hanno effettuato la valutazione;
letteratura esistente in materia.

DESCRIZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DEL CICLO LAVORATIVO

SPAZI AGGREGATIVI E CULTURALI

Via Guglielmo Marconi - MELARA (RO)

La struttura di recente costruzione adibita a spazi aggregativi e culturali si sviluppa su due piani: piano terra e primo piano. E' necessario considerare che ai fini della presente valutazione dei rischi degli ambienti di lavoro, non sono permanentemente presenti addetti comunali e quindi di fatto gli ambienti in esame non sono considerati ambienti di lavoro. Però essendo ambienti locali di proprietà comunale si esegue comunque una valutazione dei rischi concernenti le strutture fisse, gli impianti ecc.

PREMESSA IMPORTANTE : La struttura comunale in esame, per la sua destinazione d'uso è soggetta a C.P.I. e nello specifico è soggetta all'attività n.65.1.B e per essa è stata eseguita una pratica presso i Vigili del fuoco di Rovigo con prot. n. 15738 in data 15/04/2013. Per maggiori o più specifici dettagli in merito alle dotazioni di sicurezza, vie di fuga ecc. si rimanda alla specifica pratica precedentemente menzionata.

Ambienti al piano terra :

1. Ingresso
2. Sala Convegno
3. Ufficio
4. Ripostiglio
5. Servizi Igienici
6. Vano Scale

Ambienti al piano primo :

1. Sala Convegno
2. Disimpegno
3. Servizi Igienici

AMBIENTE	DESCRIZIONE	ADDETTI
PIANO TERRA		
INGRESSO	<i>Superficie Locale:</i> m 3,10 x 3,30 <i>Altezza Locale:</i> 3,35 m <i>Pavimento:</i> ceramica <i>Pareti:</i> tinteggiate chiare <i>Porte:</i> la porta d'ingresso è costituita da un portone in acciaio e vetrocamera, a due ante, delle dimensioni di 2,20 x 1,80 m, con apertura	nessuno

	<p>antipanico verso l'esterno e - internamente - da una seconda porta, delle dimensioni di 2,15 x 1,80 m, in acciaio , a due ante dotate di maniglione antipanico ed apertura verso l'interno dell'ingresso</p> <p>Dotazioni Di Sicurezza: la porta d'ingresso è da considerarsi porta di emergenza, in quanto dotata di maniglioni antipanico e apertura verso l'esterno. E' presente anche 1 estintore da 6 kg a polvere, del tipo 13A - 89B-C.</p> <p>All'interno della stanza è presente anche un pulsante di emergenza antincendio e una cassetta per naspo antincendio e una lampada di emergenza autoalimentata.</p> <p>Impiantistica : l'impianto elettrico è a norma della L.46/90; l'illuminazione è realizzata con una plafoniera a muro</p> <p><u>Riscaldamento</u> realizzato con 1 ventilconvettore.</p>	
<p>UFFICIO</p>	<p>Superficie Locale: m 4,30 x 3,90</p> <p>Altezza Locale: 3,35 m</p> <p>Pavimento: ceramica</p> <p>Pareti: tinteggiate con colori chiari</p> <p>Porte: 1 porta di acciaio e vetrocamera, a 2 ante, con apertura verso l'esterno</p> <p>Dotazioni Di Sicurezza: nessuna: non sono presenti estintori, luci di emergenza, porte di emergenza</p> <p>Impiantistica : <u>impianto elettrico</u> a norma; luci al neon in plafoniere protette:</p> <p><u>Riscaldamento</u> realizzato con 1 ventilconvettore</p> <p>Strumentazione: nessuna</p> <p>Arredamento : la stanza viene utilizzata come deposito sedie di allestimento della sala convegno.</p>	<p>1 dipendente comunale</p>
<p>SALA CONVEGNO</p>	<p>Superficie Locale: m 13,5x 9,00</p> <p>Altezza Locale: 3,35 m</p> <p>Pavimento: ceramica</p> <p>Pareti: tinteggiate con colori chiari</p> <p>Dimensioni Finestre: 2 finestre di 1,85 x 1,45 m e una finestra di dimensioni 1,85 x 1,20.</p> <p>Tipologia Infissi: PVC e vetrocamera da 4-9-4 mm; sono presenti: tende interne di colore chiaro;</p> <p>Porte: le 2 porte d'ingresso sono costituite da un portone in acciaio e vetrocamera, a un anta, delle dimensioni di 2,85 x 1,20 m, con apertura antipanico verso l'esterno e - internamente - da una seconda porta, delle dimensioni di 2,15 x 1,80 m, in acciaio , a due ante dotate di maniglione antipanico ed apertura verso l'interno l'esterno della stanza.</p>	

	<p>Dotazioni Di Sicurezza: le porte d'ingresso sono da considerarsi porte di emergenza, in quanto dotate di maniglioni antipánico e apertura verso l'esterno. Sono presenti anche 2 estintori da 6 kg a polvere, del tipo 13A - 89B-C.</p> <p>All'interno della stanza è presente una cassetta per naspo antincendio e lampade di emergenza autoalimentate.</p> <p>Impiantistica : <u>impianto elettrico</u> a norma; luci al neon in plafoniere protette.</p> <p><u>Riscaldamento</u> realizzato con 2 ventilconvettori posizionati sotto le finestre.</p> <p>Strumentazione: Nessuna</p> <p>Arredamento : Nella stanza verranno disposte longitudinalmente file di sedie che verranno utilizzate per convegni o incontri, e un tavolo disposto lungo la parete a sud.</p>	
SERVIZI IGIENICI	<p>Superficie Locale: 4,40 x 2,50 m</p> <p>Altezza Locale: 3,35 m</p> <p>Pavimento: ceramica</p> <p>Pareti: tinteggiate con colore chiaro e rivestite con piastrelle di ceramica fino a 1,80 m di altezza</p> <p>Dimensioni Finestre: 2 finestre di 0,60 x 1,00 m</p> <p>Tipologia Infissi: PVC e vetrocamera.</p> <p>Porte: 1 porta d'ingresso, scorrevole; internamente 2 porte di piccole dimensioni e 1 scorrevole, a 1 anta di dimensioni 0,85 x 2,15 m, permettono l'accesso ai relativi servizi igienici per uomo, per donna e per una persona diversamente abile.</p> <p>Dotazioni Di Sicurezza: nessuna: non sono presenti estintori, porte di emergenza</p> <p>Impiantistica : <u>impianto elettrico</u> a norma di L. 46/90; 1 luce a incandescenza, protetta in plafoniera. <u>Riscaldamento</u> realizzato con 1 ventilconvettore.</p> <p>Arredamento : 1 lavandino, con specchio a muro; 2 wc ;1 wc speciale.</p>	
RIPOSTIGLIO	<p>Superficie Locale: 2,70 x 2,40 m</p> <p>Altezza Locale: 3,35 m</p> <p>Pavimento: ceramica</p> <p>Pareti: tinteggiate di colore chiaro.</p> <p>Finestre: non presenti.</p> <p>Porte: 1 porta di dimensioni 0,85 x 2,15, a un'anta, con apertura verso l'interno.</p> <p>Dotazioni Di Sicurezza: E' presente una lampada di emergenza autoalimentata.</p>	nessuno

	<p>Impiantistica : <u>impianto elettrico</u> a norma di L. 46/90, realizzato con cavi elettrici esterni, fissati alle pareti; luce a incandescenza situata in plafoniera protetta. <u>Riscaldamento</u> realizzato con 1 ventilcovettore.</p> <p>Arredamento : nessun arredamento</p>	
VANO SCALE	<p>Superficie Locale: 5,40 x 1,20 m</p> <p>Altezza Locale: 3,35 m + 0,4 m</p> <p>Finestre: Velux 0,94 x 0,98 m.</p> <p>Dimensioni Scale: 2 rampe, della larghezza di 1,20 m, con pianerottolo e 18 gradini - rapporto alzata/pedata standard: 18/30 cm. Presente la barra antiscivolo</p> <p>Pavimento: marmo</p> <p>Pareti: tinteggiate chiare</p> <p>Dotazioni Di Sicurezza: nessuna</p> <p>Impiantistica : <u>impianto elettrico</u> a norma di L. 46/90; luce a plafoniera: il lampadario è da ripristinare. <u>Riscaldamento</u> assente.</p>	nessuno

AMBIENTE	DESCRIZIONE	ADDETTI
PRIMO PIANO		
SALA CONVEGNO	<p>Superficie Locale: m 13,5x 7,00</p> <p>Altezza Locale: 3,45 m</p> <p>Pavimento: ceramica</p> <p>Pareti: tinteggiate con colori chiari</p> <p>Dimensioni Finestre: 7 finestre e una portafinestra di dimensioni 1,45 x 2,85.</p> <p>Tipologia Infissi: PVC e vetrocamera da 4-9-4 mm; sono presenti: tende interne di colore chiaro;</p> <p>Porte: Nella stanza sono presenti 2 porte d'ingresso, una per l'accesso dal vano scala e una collegata esternamente a una scala di emergenza, e sono costituite da un portone in acciaio e vetrocamera, a 2 ante, delle dimensioni di 2,85 x 1,45 m, e 1,80 x 2,15, con apertura antipanico verso l'esterno e - internamente - da una seconda porta, delle dimensioni di 2,15 x 1,80 m, in acciaio ,scorrevole.</p> <p>Dotazioni Di Sicurezza: le porte d'ingresso sono da considerarsi porte di emergenza, in quanto dotate di maniglioni antipanico e apertura verso l'esterno. Sono presenti anche 1 estintore da 6 kg a polvere, del tipo 13A - 89B-C; controllato semestralmente.</p> <p>All'interno della stanza è presente una cassetta per naspo antincendio e lampade di emergenza autoalimentate.</p>	nessuno

	<p>Impiantistica : <u>impianto elettrico</u> a norma; luci al neon in plafoniere protette.</p> <p><u>Riscaldamento</u> realizzato con 2 ventilconvettori posizionati sotto le finestre.</p> <p>Strumentazione: Nessuna</p> <p>Arredamento : Nella stanza verranno disposte longitudinalmente file di sedie che verranno utilizzate per convegni o incontri, e un tavolo disposto lungo la parete a est.</p>	
DISIMPEGNO	<p>Superficie Locale: m 2,30x 2,40</p> <p>Altezza Locale: 3,35 m</p> <p>Pavimento: ceramica</p> <p>Pareti: tinteggiate chiare</p> <p>Porte: la porta è delle dimensioni di 2,15 x 1,80 m, in acciaio , a due ante dotate di maniglione antipanico ed apertura verso l'interno dell'ingresso</p> <p>Dotazioni Di Sicurezza: la porta è da considerarsi porta di emergenza, in quanto dotata di maniglioni antipanico e apertura verso l'esterno. E' presente anche 1 estintore da 6 kg a polvere, del tipo 13A - 89B-C; controllato semestralmente.</p> <p>All'interno della stanza è presente anche un pulsante di emergenza antincendio e una lampada di emergenza autoalimentata.</p> <p>Impiantistica : l'impianto elettrico è a norma della L.46/90; l'illuminazione è realizzata con una plafoniera a muro</p> <p><u>Riscaldamento</u> realizzato con 1 ventilconvettore.</p>	
SERVIZI IGIENICI	<p>Superficie Locale: 4,40 x 2,50 m</p> <p>Altezza Locale: 3,35 m</p> <p>Pavimento: ceramica</p> <p>Pareti: tinteggiate con colore chiaro e rivestite con piastrelle di ceramica fino a 1,80 m di altezza</p> <p>Dimensioni Finestre: non sono presenti</p> <p>Tipologia Infissi: PVC e vetrocamera.</p> <p>Porte: 2 porte d'ingresso, scorrevoli; internamente 2 porte di piccole dimensioni e 1 scorrevole, a 1 anta di dimensioni 0,85 x 2,15 m, permettono l'accesso ai relativi servizi igienici per uomo e per donna</p> <p>Dotazioni Di Sicurezza: nessuna: non sono presenti estintori, porte di emergenza</p> <p>Impiantistica : <u>impianto elettrico</u> a norma di L. 46/90; 1 luce a incandescenza, protetta in plafoniera.</p> <p><u>Riscaldamento</u> realizzato con 1 ventilconvettore.</p> <p>Arredamento : 1 lavandino, con specchio a muro; 2 wc ;</p>	

DESCRIZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DEL CICLO LAVORATIVO

CUCINA

Via Guglielmo Marconi - MELARA (RO)

In adiacenza alla scuola e alla struttura dedicata agli spazi associativi culturali si trovano i locali della Cucina (a servizio delle scuole e altre strutture) e della centrale termica. Entrambi i locali /cucina e C.T.) sono accessibili sul lato nord dell'edificio, mediante porte indipendenti che si affacciano sul cortile di pertinenza. I due locali seppure appartengono allo stesso volume sono accessibili attraverso due accessi separati.

- **Locale Cucina :**

1. Cucina
2. Dispensa
3. Servizi igienici con antibagno

- **Locali Tecnici**

1. Locale caldaia (piano terra).

AMBIENTE	DESCRIZIONE	ADDETTI
LOCALE CUCINA		
CUCINA	<p>Superficie Locale: m 11,00 x 6,80</p> <p>Altezza Locale: m 3,70</p> <p>Dimensioni Finestre: 1 finestra di dimensioni 1,90 x 2,00. Velux 0,94 x 0,98 m.</p> <p>Pavimento: Ceramica</p> <p>Pareti: tinteggiate con colori chiari con piastrelle in ceramica fino a 1,80 m di altezza.</p> <p>Porte: 1 porta d'ingresso a 1 anta, delle dimensioni di cm 1,00 x 2,20, con apertura verso l'interno.</p> <p>Dotazioni Di Sicurezza: presente estintore in disimpegno-antibagno non presenti, luci di emergenza, porte di emergenza, ma la cucina è ad oggi ad uso di un solo addetto.</p> <p>Impiantistica : <u>impianto elettrico</u> a norma; plafoniere a led di lunghezza 1,50 m.</p> <p><u>Riscaldamento</u> realizzato con 1 termosifone in alluminio da 20 elementi.</p>	nessuno

	<p>Strumentazione: La cucina è dotata di piano cottura, cappa per i fumi, lavabi, lavapiatti, forno, piani in acciaio per la preparazione dei cibi, frigo</p> <p>Arredamento : tavoli in acciaio per la preparazione dei cibi e scaffalatura per la conservazione del materiale da cucina.</p>	
DISPENSA	<p>Superficie Locale: m 1,80 x 2,80 (due stanze collegate da una porta)</p> <p>Altezza Locale: m 3,70</p> <p>Pavimento: ceramica</p> <p>Pareti: tinteggiate con colori chiari</p> <p>Porte: 1 porta , a 1 anta, con apertura verso l'interno.</p> <p>Dotazioni Di Sicurezza: nessuna: non sono presenti estintori, luci di emergenza, porte di emergenza</p> <p>Impiantistica : <u>impianto elettrico</u>: migliorabile; luci in plafoniere protette. <u>Riscaldamento</u> realizzato con 1 ventilconvettore.</p> <p>Arredamento : scaffali in metallo per la conservazione dei cibi</p>	1 dipendente part time
SERVIZI IGIENICI CON ANTIBAGNO	<p>Superficie Locale: m 3,00 x 2,00</p> <p>Altezza Locale: m 3,30</p> <p>Pavimento: ceramica</p> <p>Pareti: tinteggiate con colori chiari e piastrelate con ceramica fino 160 cm di altezza</p> <p>Dimensioni Finestre: 1 finestra di 1,60 x 1,20 m</p> <p>Tipologia Infissi: legno e vetro semplice; tapparelle esterne: non sono presenti tende interne.</p> <p>Porte: 1 porta di legno e vetro, a 1 anta, con apertura verso l'interno del corridoio, e una porta in legno con apertura verso l'interno del corridoio.</p> <p>Dotazioni Di Sicurezza: nessuna: non sono presenti estintori, luci di emergenza, porte di emergenza</p> <p>Impiantistica : <u>impianto elettrico a norma</u>; luce protetta in plafoniera. <u>Riscaldamento</u> realizzato con 1 termosifone in ghisa: è presente un termostato in antibagno.</p> <p>Arredamento : 1 lavandino, 1 wc speciale.</p>	

Cucina : Fornelli - Attrezzature - Impianti -

Fattore di rischio Punto di Verifica: quesito Valutaz./Adeguatezza Rischio residuo / Note

Fornelli Forni	I fornelli e forni prevedono sistemi di controllo fiamma	SI	
Fornelli Forni	L'accensione è piezometrica mantenendo l'operatore distante dalla fiamma con entrambe le mani durante tale operazione	SI	Il controllo fiamma esiste per tutte le attrezzature compresi i 6 fornelli
Fornelli Forni	Esiste un dispositivo di chiusura gas a monte dei fornelli da utilizzare in caso di emergenza	SI	
Fornelli	In caso di fuoriuscita di acqua o altro liquido da pentole che provochi lo spegnimento della fiamma esiste un sistema di arresto dell'afflusso del gas.	SI	I fornelli in caso di spegnimento fiamma, arrestano l'uscita del gas
Fornelli	Le dimensioni delle piastre, le distanze fra i fornelli, sono adeguati alle pentole che si usano in cucina ed alla loro movimentazione in sicurezza	SI	Le dimensioni sono grandi e comunque adeguate alla movimentazione delle grosse pentole sopra il piano di cottura
Fornelli	Si utilizzano idonee precauzioni e DPI atti a prevenire il contatto con superfici surriscaldate	SI	Prese presenti
Fornelli	La fuoriuscita di liquidi viene raccolta senza danneggiare le aree delle fiamme libere, ovvero i fornelli sono posizionati opportunamente in elevazione rispetto al fondo del piano cottura	SI	Il piano di cottura prevede la raccolta nella sua parte inferiore di materiale o liquidi fuoriusciti. I fornelli sono posizionati opportunamente più in alto.
Fornelli	I fornelli sono mantenuti in efficienza, puliti costantemente	SI	Ottimo stato
Apparecchi cucina	Ogni apparecchio è dotato di una propria valvola di chiusura gas		
Cappe aspiranti	La cappa aspirante è in acciaio inox con filtri aria rimovibili ed facilmente sostituibili.	SI	E' presente con evacuazione a soffitto
Plafoniere nella zona cucina	Le plafoniere presenti, specie se installate all'interno delle cappe aspiranti hanno un grado di protezione opportuno IP55 o IP56	SI	Poste a soffitto, protette con grado IP55

Fattore di rischio	Punto di Verifica: quesito	Valutaz./Adeguatezza	Rischio residuo / Note
Banchi di lavoro	I banchi di lavoro sono in acciaio inox ed i piani di taglio in materiale opportuno ed igienicamente adatto, come il teflon.	SI	Tutti i banchi sono in acciaio inox.
Attrezzi	La disposizione degli attrezzi appuntiti e/otaglianti è sicura; gli attrezzi sono riposti o fissati saldamente, senza creare possibilità di cadute degli stessi.	SI	Tutti gli attrezzi vengono ordinatamente riposti negli appositi cassetti.
Lavelli	I lavelli sono in acciaio inox; e sono mantenuti in perfetta pulizia.	SI	
Lavastoviglie	Se sono presenti lavastoviglie, sono dotate di prese interbloccate e grado di protezione almeno IP55.	SI	La protezione è IP55 e la presa è diretta con interruttore magneto-termico differenziale di sensibilità di 30 mA.
Sensori gas e fumi	Esistono sensori gas e/o fumi in cucina, collegati con dispositivi tipo elettrovalvola di chiusura generale del gas.	NO	Si consiglia di installare opportuno sensore collegato alla elettrovalvola.
Luci di emergenza	Sono posizionate luci di emergenza in cucina o nelle immediate vicinanze	NON PRESENTI	
Porte trasparenti	Le superfici trasparenti delle porte sono infrangibili.	NON PRESENTI	Non necessarie . un solo addetto
Porte a tenuta	Esistono porte a tenuta come previsto dalla normativa in materia	SI	Presente porta a tenuta fra cucina e locale servizi - deposito
Gestione Oli	Esiste un registro di carico e scarico degli oli utilizzati	NO	Da prevedere e mantenere registrando i movimenti dei rifiuti speciali.
Gestione Oli	Gli oli utilizzati, residui della frittura vengono raccolti in un apposito contenitore stagno, fino all'asporto da ditta specializzata.	NO	Obbligo di smaltimento oli esausti ed usati in cucina, da ditta autorizzata.
Gestione Oli	Gli oli residui della lavorazione della cucina vengono smaltiti da opportuna ditta specializzata.	NO	Da effettuare una convenzione con opportuna ditta per l'asporto degli oli residui.

LOCALE TECNICO

<p>LOCALE CENTRALE TERMICA</p>	<p><i>Superficie Locale:</i> m 2,70x 1,80 <i>Altezza Locale:</i> 3,70 m <i>Pavimento:</i> battuto di cemento <i>Pareti:</i> tinteggiate con colore chiaro <i>Porte:</i> porta in lamiera, a 2 ante, di 2,23 x 1,10 m con apertura verso l'esterno <i>Dotazioni Di Sicurezza:</i> secondo normativa <i>Impiantistica :</i> <u>impianto elettrico a norma della L.46/90</u> Le prese del gas sono a norma, con intercettazione in esterno, sempre accessibile. <i>Descrizione Caldaia:</i> caldaia a gas metano, installata in locale apposito. La caldaia è a basamento, ed è dotata di camino immediatamente installato a copertura. <i>Note:</i> il locale caldaia è realizzato con strutture REI120 perimetrali ed è dotato di porta metallica con aereazione permanente, che si apre verso l'esterno.</p>	<p>nessuno</p>
---	--	----------------

INTERVENTI DI PREVENZIONE ED ELIMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Le misure di prevenzione indicate sono già in buona parte poste in essere, anche se si ritiene necessaria una serie di interventi formativi nei confronti dei lavoratori attraverso i quali ci si propone di affrontare organicamente l'intera questione della sicurezza, delle misure di prevenzione e della conseguente organizzazione del lavoro.

Tali incontri avranno luogo:

- in occasione della informazione sul presente documento che verrà posto a conoscenza dei lavoratori, illustrato e discusso;
- in occasione dell'ingresso di nuovo personale;
- in occasione delle modifiche delle situazioni di rischio (nuove macchine, prodotti, impianti);
- modifiche del processo produttivo, informatico, ecc.;
- eventi particolari (incidenti, infortuni...)

SPAZI AGGREGATIVI E CULTURALI

OSSERVAZIONE IMPORTANTE : La struttura comunale denominata Spazi aggregativi e culturali, per la sua destinazione d'uso è soggetta a C.P.I. e nello specifico è soggetta all'attività n.65.1.B e per essa è stata eseguita una pratica presso i Vigili del Fuoco di Rovigo con prot. n. 15738 in data 15/04/2013. Per maggiori o più specifici dettagli in merito alle dotazioni di sicurezza, vie di fuga ecc. si rimanda alla specifica pratica precedentemente menzionata. Questo significa che la struttura è già stata soggetta ad una pratica specifica sulla sicurezza depositata presso un organo di controllo (VV.FF) nella quale sono definite tutte i presidi antincendio e le procedure di sicurezza da eseguire in caso di emergenza, evacuazione, ecc.

La stessa struttura inoltre non costituisce luogo di lavoro per gli addetti comunali.

Le uniche richieste normative da rispettare per la struttura in esame sono quelle relative alle manutenzioni di legge previste per i presidi antincendio (verifiche annuali e/o semestrali degli estintori e Naspi, delle luci di emergenza e degli interruttori magneto-termici, ecc.) e di eseguire il rinnovo periodico del C.P.I., secondo i tempi riportati nella norma specifica.

CUCINA

Impiantistica

- installare un adeguato impianto di allarme dotato di sensori gas e fumo (prescrizione consigliata non vincolante, ovvero non obbligatoria);
- predere l'installazione di una luce di emergenza sopra la porta di esodo della cucina.

Gestione Oli

- realizzare una gestione controllata degli oli esausti-utilizzati in cucina, mediante i seguenti interventi:
 - la costituzione di un registro di carico e scarico oli utilizzati;
 - La convenzione con ditta autorizzata per il ritiro presso la cucina e lo smaltimento degli oli usati;
 - raccogliere temporaneamente gli oli utilizzati in cucina in apposito contenitore stagno fino al ritiro della ditta autorizzata.

C. T.

Obblighi di legge per C.T.

- Verificare l'obbligo di eseguire una prtica C.P.I. per la C.T. se il generatore è di potenza superiore a 116 kW ed eventualmente provvedere;
- Prevedere l'installazione di un adeguato estintore all'interno della C.T.
- Verificare che le aperture permanenti del locale C.T. siano sufficienti in base alla potenza del generatore.

Dispositivi di protezione individuale

Vengono messi a disposizione dei lavoratori i seguenti DPI:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA

- Caschi di protezione per l' industria
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto
- Copricapo di protezione

DISPOSITIVI A PROTEZIONE DELL' UDITO

- Palline e tappi per le orecchie
- Caschi (comprendenti l' apparato auricolare)
- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l' industria
- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza
- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione

DISPOSITIVI A PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO

- Occhiali a stanghette
- Occhiali di protezione contro raggi X, laser, radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibile;
- Schermi facciali
- Maschere e caschi per saldatura ad arco

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

- Apparecchi antipolvere, antigas - apparecchi isolanti a presa d' aria
- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA

- Guanti contro aggressioni meccaniche
- Guanti contro aggressioni chimiche
- Guanti per elettricisti e antitermici
- Guanti a sacco
- Ditali
- Manicotti
- Fasce di protezione dei polsi
- Guanti a mezze dita
- Manopole

DISPOSITIVI A PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE

- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza
- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido

La dotazione dei DPI, quando necessario, per motivi di igiene, viene fatta personalmente

La scelta dei DPI è stata effettuata con la partecipazione dei lavoratori.

E' prevista una attività di informazione /formazione sull' uso e il significato dei DPI

Misure di prevenzione soggettive

Informazione e formazione

Sempre a seguito della valutazione si è provveduto ad integrare le misure di cui alla lettera a) con la informazione e formazione dei lavoratori: il programma di informazione e formazione dei lavoratori è parzialmente in fase di esecuzione e parte sarà eseguito con riferimento ai risultati della valutazione. In particolare verrà calibrato su:

- rischi tipici dell' azienda
- rischi tipici per mansione
- procedure di lavoro

Aggiornamento del documento

E' prevista una attività sistematica di controllo della validità ed efficacia delle misure attuate tesa ad intervenire per un ulteriore miglioramento.

Ciò avverrà in particolare nel caso di :

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | inserimento di nuovi macchinari, procedure o impianti |
| <input type="checkbox"/> | modifica al processo lavorativo |
| <input type="checkbox"/> | eventi particolari (incidenti, infortuni, ecc.) |

Comunque la verifica della validità della valutazione verrà fatta almeno una volta all' anno.

Prevenzione incendi

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | La gestione della prevenzione Incendi è assunta direttamente dal titolare/socio Signor |
| <input type="checkbox"/> | Le gestione della prevenzione Incendi è stata delegata al Signor
che riceve adeguata formazione. |

Pronto Soccorso

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | La gestione del Pronto Soccorso, in collaborazione col medico competente quando previsto, viene svolta direttamente dal titolare/socio Signor |
| <input type="checkbox"/> | La gestione del Pronto Soccorso, in collaborazione con il medico competente quando previsto, è stata delegata al Signor
che riceve adeguata formazione |

Evacuazione

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | La gestione della evacuazione viene svolta direttamente dal titolare/socio Signor |
| <input type="checkbox"/> | La gestione della evacuazione è stata delegata al Signor
che riceve adeguata formazione |

Firme

Il datore di lavoro

Il medico competente

Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il rappr. dei lavoratori

SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI

N° 3 articoli (da art. 28 a art. 30)

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell' [accordo europeo dell'8 ottobre 2004](#), e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla

scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

- a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
- c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.

Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

SEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE *N° 5 articoli (da art. 31 a art. 35)*

Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

- a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;
- b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via

prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell' [ALLEGATO 2](#) dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Articolo 35 - Riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

N° 2 articoli (da art. 36 a art. 37)

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a,) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui

rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

SEZIONE V - SORVEGLIANZA SANITARIA

N° 5 articoli (da art. 38 a art. 42)

Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

Articolo 39 - Svolgimento dell'attività di medico competente

1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
 - a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
 - b) libero professionista;
 - c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in [ALLEGATO 3B](#).
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
 - a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
 - b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
 - a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
 - c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
 - a) in fase preassuntiva;
 - b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell' [ALLEGATO 3A](#) e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Articolo 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

N° 4 articoli (da art. 43 a art. 46)

Articolo 43 - Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

- a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
- c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Articolo 45 - Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

Articolo 46 - Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

SEZIONE VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

N° 6 articoli (da art. 47 a art. 52)

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma.

3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52.

4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.

5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.

6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.

8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.